

PARROCCHIA
S. MARIA DEL SOCCORSO
71022 ASCOLI SATRIANO (Fg)

Alla Soprintendenza dei Beni
Culturali artistici e storici
della Puglia.

B A R I

Avendo appreso, per puro caso che domani 7 dicembre 1983 codesta Soprintendenza farà la riconsegna della Chiesa di S. Maria del Soccorso (detta anche della Misericordia), dopo aver ultimato i lavori di restauro per i danni subiti dall'ultimo disastroso sisma, alla Congrega di S. Maria del Soccorso senza nemmeno avvertire l'autorità ecclesiastica, sento il dovere di protestare energicamente, per i seguenti motivi:

1°) Come ha dimostrato S.E. il Vescovo all'Intendenza di Finanza di Foggia, in data 15.11.1980, la Chiesa di S. Maria del Soccorso o della Misericordia appartiene al demanio dello Stato e in uso dell'Autorità ecclesiastica. Infatti, in quella lettera, furono riportati all'uopo i seguenti dati storici:

I) Statuto della Confraternita di S. Maria del Soccorso, con sede nella Chiesa in oggetto - 5 dicembre 1785: Cap. IX - "La Congregazione sarà eretta nella Chiesa dei RR. PP. Agostiniani di questa città, o nell'ospizio dei medesimi, come sempre per lo passato è stato".

II) *Di... Dalla "Memoria Diocesis Asculi Satriani" aggiunta al Sinodo tenuto il 12-13 Aprile 1852, stampata in Napoli il 1853, del Vescovo Todisco Grande, che fu trasferito alle sedi di Ascoli S. e Corignola il 20.4.1849:*
"...Quinque laicales Congregationes reperiuntur, videlicet... Congregatio Sanctae Mariae sub titulo, qui vulgo dicitur del Soccorso, in antiqua Ecclesia S. Augustini, olim sub regimine Fratrum Tereotarum, ubi hospitium pro tempore aeterno praefati Fratres habebant adnexum. In eadem Ecclesia asservabatur, prout hodie, miraculosissima imago Beatissimae Mariae Virginis de Misericordia." (...1839).

Essendo la Chiesa della Misericordia annessa all'ospizio dei Padri Tere-
miti di S. Agostino, i cui beni in furono indennizzati in conseguenza della
soppressione dei diversi Ordini Religiosi, disposta durante la dominazione
napoleonica (Dec. n. 448 del 7.8.1809 di Gioacchino Napoleone), deve ritenersi
si che il sacro edificio sia, allo stato attuale, di pertinenza del demanio
dello Stato, per successione dello Stato Borbonico (R.D. 17.12.1860, n. 4489).

2°) In subordine, anche se non fosse del Demanio dello Stato, per l'art. 831 del Codice Civile, gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico sono sottoposti, in via di eccezione, ad una particolare disciplina, in virtù della quale, a norma dell'art. 831 del codice civili, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non cessi in conformità delle leggi che la riguardano. E la Chiesa in oggetto è sede di Parrocchia! Inoltre a norma dell'art. 9 del Concordato gli edifici di culto sono esenti da requisizioni ed occupazioni. Occorrendo, per gravi necessità pubbliche, occupare un edificio aperto al culto l'autorità che procede all'occupazione deve prendere previamente accordi con il l'Ordinario Diocesano.

Sperando che questa Soprintendenza voglia rimediare, riconsegnando la Chiesa restaurata all'autorità ecclesiastica, resto in attesa di un riscontro alla presente.

Ascoli Satriano 7.12.1983

IL PARTITO

Sec. Leonardo Cantillo

